

IL RETTORE

VISTO l'art. 3 co² lett. g) della Legge 240/2010 che così recita: "istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese."

VISTO l'art. 32 - Commissioni paritetiche - dello Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche che al co³ così recita: "la Commissione paritetica è presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento almeno due volte l'anno ed è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e da un pari numero di docenti nominati dal Consiglio stesso. La componente docente resta in carica tre anni accademici mentre quella studentesca due anni. I suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.";

TENUTO CONTO che la composizione della Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio deve essere conforme alle disposizioni di cui alla Legge 240/2010 al parere dell'ANVUR e alla raccomandazione dell'ITALCERT;

VISTA la delibera in data 23.6.2016 con la quale il Consiglio di Facoltà di Economia "Giorgio Fuà", in ottemperanza all'osservazione pervenuta dal Rettore sull'opportunità che il Preside non risultasse fra i componenti della Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio, ha modificato il co² e il co⁵ dell'art. 6 del Regolamento della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" nel modo seguente:

Art. 6 - Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio

- co² La Commissione Paritetica di Facoltà per la Didattica e il Diritto allo Studio, denominata nel seguito Commissione Paritetica, è composta dal docente incaricato dell'elaborazione dei dati sulla valutazione della didattica, da una componente docente pari al numero dei corsi di studio attivi, dal coordinatore della Commissione Didattica, dal coordinatore della Commissione Analisi Dati e Verifica dell'Attività Didattica o suo delegato e parimenti da una componente studentesca.
- co⁵ la componente docente della Commissione Paritetica è designata dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di corso di studio, garantendo un rappresentante per ogni corso di studio. Il Preside e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio non possono far parte della componente docente della Commissione Paritetica;

VISTO il proprio decreto n. 743 del 27.7.2016 con il quale è stato preso atto delle suddette modifiche, considerata l'urgenza, in assenza di una seduta utile del Senato Accademico, in relazione alla necessità di concludere le procedure relative all'adeguamento del suddetto Regolamento alla normativa, in vista della prossima visita della CEV dell'ANVUR;

VISTA la delibera n. 217 del 29.7.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle modifiche che il Consiglio della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" ha apportato



Piazza Roma 22
60100 Ancona
Telefono 071 2201
www.univpm.it



al proprio Regolamento adeguandolo alle disposizioni di cui alla Legge 240/2010 al parere dell'ANVUR e alla raccomandazione dell'ITALCERT;

DECRETA

Di emanare, a far data dalla presa d'atto degli Organi Accademici competenti in data 29.7.2017, le modifiche che il Consiglio della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" ha apportato al proprio Regolamento adeguandolo alle disposizioni di cui alla Legge 240/2010 al parere dell'ANVUR e alla raccomandazione dell'ITALCERT come di seguito riportate:

Art. 6 - Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio

- co° 2 La Commissione Paritetica di Facoltà per la Didattica e il Diritto allo Studio, denominata nel seguito Commissione Paritetica, è composta dal docente incaricato dell'elaborazione dei dati sulla valutazione della didattica, da una componente docente pari al numero dei corsi di studio attivi, dal coordinatore della Commissione Didattica, dal coordinatore della Commissione Analisi Dati e Verifica dell'Attività Didattica o suo delegato e parimenti da una componente studentesca.
- co° 5 la componente docente della Commissione Paritetica è designata dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di corso di studio, garantendo un rappresentante per ogni corso di studio. Il Preside e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio non possono far parte della componente docente della Commissione Paritetica.

Pertanto il testo del Regolamento risulta come da allegato "A" parte integrante del presente decreto.

Ancona, li 20 SET. 2016



IL RETTORE
Prof. Sauro Longhi

9
27 SET. 2016
COMMISSIONE

DM
dr emana adeg Reg FAC ECO paritetica/StatutoL240

Regolamento della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà"

Art 1. Compiti della Facoltà

1. La Facoltà coordina e razionalizza le attività didattiche dei Dipartimenti coinvolti e formula proposte sui Corsi di studio, sulle convenzioni e sui contratti di insegnamento relativi alle attività didattiche dei corsi.
2. Formula proposte sul Manifesto degli studi approvato dai Dipartimenti.
3. Esprime pareri in merito all'attivazione o soppressione di Corsi di Studio, alle proposte di selezione dei professori e ricercatori formulate da ciascun Dipartimento e all'offerta formativa di ciascun Dipartimento.
4. Provvede al monitoraggio delle attività didattiche.
5. Può proporre l'istituzione di Scuole di Dottorato e di Specializzazione.
6. Stabilisce l'articolazione e la durata dei corsi di insegnamento.
7. Previa definizione delle regole comuni ai Corsi di studio, propone il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio.
8. Sovrintende alla gestione degli spazi dedicati all'attività formativa e alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad esse afferenti.
9. Predisporre il calendario delle attività didattiche e gli orari dei singoli corsi.

Art. 2. Organizzazione della Facoltà

La Facoltà è articolata in:

1. il Preside;
2. il Consiglio di Facoltà;
3. l'Assemblea di Facoltà;
4. la Commissione Paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio.

Sono attivati presso i Dipartimenti i Consigli di Corso di Studio che operano con il coordinamento della Facoltà.

Art. 3. Il Preside


1. Il Preside è nominato dal Rettore a seguito di elezione dall'Assemblea di Facoltà. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti dell'Assemblea di Facoltà; l'elettorato passivo spetta ai Professori di 1 Fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno ad eccezione dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori/Coordinatori dei Corsi di Studio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legge.
2. Rappresenta la Facoltà, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Facoltà, ne attua le delibere. Coordina l'attività di controllo della qualità e dell'efficacia della funzione didattica sia ai fini delle certificazioni di qualità che dell'accreditamento dei Corsi di Studio. A tal fine predisporre una relazione annuale da inviare al Rettore che ne cura l'inoltro agli organi competenti.
3. Vigila sulle attività didattiche della Facoltà al fine di assicurarne il buon andamento. E' tenuto a visitare i registri e ha l'obbligo di segnalare al Consiglio di Facoltà e al Senato Accademico le inadempienze dei docenti.
4. Propone ai Dipartimenti le commissioni per gli esami di profitto.
5. Coordina le attività di tutorato e quelle comunque volte ad orientare o ad assistere gli studenti.
6. Ayuta nozione delle proposte dei Dipartimenti sull'impiego delle risorse per il reclutamento del personale docente, relaziona all'Assemblea al fine di fornire il prescritto parere della Facoltà da inviare agli organi competenti.



7. Alla fine di ogni anno accademico presenta all'Assemblea di Facoltà una relazione annuale sull'attività didattica.
8. Designa, tra i professori di ruolo a tempo pieno del Consiglio della Facoltà che non siano Direttori di Dipartimento, Coordinatori di Corso di Studio o di Dottorato, un Vice Preside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vice Preside resta in carica per la durata del mandato del Preside.
9. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di Ateneo.
9. L'elezione del Preside di Facoltà è indetta dal Rettore, con proprio provvedimento, nei quattro mesi precedenti la data di scadenza del mandato e comunque entro e non oltre il 15 settembre antecedente l'inizio del triennio accademico. In tale provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato prima della scadenza del mandato.
10. L'elettorato attivo per l'elezione del Preside spetta a tutti i componenti dell'Assemblea. L'Assemblea di Facoltà è composta da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà medesima.
11. Il Preside è eletto fra i Professori di I fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno. E' incompatibile con la carica di Preside quella di Direttore di Dipartimento e di Direttore dei Corsi di Studio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legge. L'elettorato passivo spetta ai professori che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. Non hanno l'elettorato passivo i professori che si trovano in regime di aspettativa senza assegni. Entro il decimo giorno antecedente quello indicato per le votazioni, la Facoltà predispone in via definitiva gli elenchi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo.
12. Il Preside è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancato raggiungimento del risultato elettorale prescritto si procede ad una seconda votazione e il Preside risulta eletto a maggioranza dei votanti. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Dopo la prima, le votazioni sono valide se hanno partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Il Rettore nomina la commissione di seggio che sovrintende a tutte le operazioni elettorali. La commissione è composta da un professore ordinario, con funzioni di presidente, un professore associato, un ricercatore e dal responsabile amministrativo della Facoltà o suo delegato con funzioni di segretario.
13. Il mandato dura tre anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta. In caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione dal servizio o di altre cause di decadenza dalla carica, il Rettore provvede ad indire nuove elezioni e le funzioni sono temporaneamente assunte dal vice preside. Il neo eletto assume la carica in corso d'anno. Qualora il neo eletto assuma la carica entro il 30 giugno, il triennio decorrerà dal 1° novembre dell'anno precedente; qualora il neo eletto assuma la carica oltre questo termine, il triennio decorrerà dal 1° novembre successivo alla elezione.

Art. 4. Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà (Consiglio in seguito) dura in carica tre anni accademici ed è costituito:
 - a) dal Preside;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti coinvolti;
 - c) dai rappresentanti del corpo docente nella misura del 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento coinvolti, con elettorato passivo costituito dai professori e ricercatori membri della Giunta, ove costituita, dai Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione; ove la Giunta non sia costituita l'elettorato passivo si estende a tutti i docenti fino al raggiungimento del 10% dei componenti del Consiglio stesso, fermo restando l'elettorato



- passivo dei Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione, l'elettorato attivo spetta a tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento;
- d) dai rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche dei Consigli di Dipartimento coordinati dalla Facoltà nella misura minima del 15% fino ad una massima del 25% dei componenti del Consiglio di Facoltà.
2. Esamina e coordina le linee programmatiche annuali e triennali in materia didattica presentate dai Dipartimenti ad essa coinvolti e le sottopone agli organi di governo.
 3. Propone il Manifesto degli Studi.
 4. Propone il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio
 5. Formula le proprie osservazioni sui documenti di autovalutazione elaborati dai Dipartimenti, tenendo conto dei documenti di valutazione delle attività didattiche elaborati dalla Commissione Paritetica di Facoltà ed eventualmente dai Dipartimenti.
 6. Propone ai Dipartimenti le modalità di copertura di tutti le attività formative attivate.
 7. Definisce i criteri in base ai quali è possibile mutuare insegnamenti tra diversi corsi di studio.
 8. Rileva ed analizza, ogni anno, i dati riguardanti la valutazione degli studenti sull'attività didattica
 9. Il Consiglio propone il Regolamento di Facoltà a maggioranza dei suoi componenti.
 10. Al Consiglio competono tutte le altre funzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
 11. Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Funzionario amministrativo della Presidenza della Facoltà che assiste alle sedute.

Art. 5. L'Assemblea di Facoltà

1. L'Assemblea di Facoltà (Assemblea in seguito) è composta da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà medesima.
2. Viene convocata almeno due volte l'anno, onde verificare l'andamento complessivo dell'offerta formativa e l'internazionalizzazione della Facoltà.
3. Presa conoscenza dell'assegnazione di risorse programmate dagli organi di governo per il reclutamento del personale docente, esprime parere sulle proposte di copertura di posti presentate dai Dipartimenti.
4. Delibera in merito all'assegnazione di Lauree Honoris Causa.
5. Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Funzionario amministrativo della Presidenza della Facoltà che assiste alle sedute.

Art. 6. La Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio

1. Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto di Autonomia e dell'art. 26 del Regolamento generale di Ateneo, è istituita la Commissione Paritetica di Facoltà per la Didattica e il Diritto allo Studio, denominata nel seguito Commissione Paritetica.
La Commissione Paritetica, quale organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento della attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla Facoltà, esercita le funzioni di cui all'art. 38 dello Statuto.
2. La Commissione Paritetica di Facoltà per la Didattica e il Diritto allo Studio, denominata nel seguito Commissione Paritetica, è composta dal docente incaricato dell'elaborazione dei dati sulla valutazione della didattica, da una componente docente pari al numero dei corsi di studio attivi, dal coordinatore della Commissione Didattica, dal coordinatore della Commissione Analisi Dati e Verifica dell'Attività Didattica o suo delegato e parimenti da una componente studentesca.



3. Nella Facoltà continua ad operare la Commissione Didattica prevista dall'art. 13 del Regolamento vigente di Facoltà che affianca i Consigli di Corso di Studio con compiti istruttori e consultivi per le questioni comuni a più Corsi di Studio. Essa opera in permanenza di Consigli di Corso di Studio. La Commissione Didattica è presieduta da un docente in qualità di Coordinatore, scelto al suo interno.
4. Nella Facoltà opera anche la Commissione Analisi Dati e Verifica dell'attività didattica prevista dall'art. 13 del Regolamento vigente di Facoltà. La Commissione la cui istituzione è rimessa al Consiglio di Facoltà è presieduta da un docente in qualità di Coordinatore, scelto al suo interno.
5. La componente docente della Commissione Paritetica è designata dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di corso di studio, garantendo un rappresentante per ogni corso di studio. Il Preside e i Presidenti dei Consigli di corso di studio non possono far parte della componente docente della Commissione Paritetica.
6. La componente studentesca, composta da un numero di studenti pari a quello dei docenti, viene designata dal Consiglio di Facoltà su proposta degli studenti tra i rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di Dipartimento.
7. La Commissione Paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un docente e un Vice Presidente nella persona di uno studente. I componenti della Commissione Paritetica sono nominati dal Preside.
8. La Commissione Paritetica è l'organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento della attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla Facoltà:
 - a) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
 - b) redige e trasmette alla Facoltà una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla stessa, avvalendosi di strumenti di valutazione; la relazione è altresì trasmessa alle strutture didattiche competenti, che sono tenute a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate;
 - c) formula pareri in merito all'attivazione, disattivazione e soppressione di Corsi di Studio;
 - d) segnala al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi e al Preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
 - e) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;
 - f) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti e dai regolamenti di Ateneo.
9. La Commissione Paritetica viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, e ogni qual volta richiesto dal Preside per esprimere pareri, ove necessario.
10. La convocazione avviene attraverso la posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione. Sono ammesse convocazioni d'urgenza non oltre 48 ore prima della riunione, in tal caso anche con preavviso telefonico.
11. La componente docente della Commissione Paritetica dura in carica tre anni accademici; la componente studentesca dura in carica due anni accademici.
12. Partecipano alle riunioni della Commissione Paritetica il Capo Ripartizione Segreteria di Presidenza, un'unità di Personale Tecnico Amministrativo Area Tecnica della Segreteria di Presidenza e ove necessario il Capo Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Economia.
13. Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Capo Ripartizione Segreteria di Presidenza o suo delegato.

Art. 7. Calendario delle riunioni ordinarie

Nell'ultima riunione di ogni anno accademico il Consiglio approva, su proposta del Preside, il calendario delle riunioni ordinarie del Consiglio e dell'Assemblea dell'anno accademico successivo.



Art. 8. Modalità e forme della convocazione del Consiglio, dell'Assemblea e della Commissione Paritetica

1. Il Consiglio e l'Assemblea sono convocati dal Preside, la Commissione è convocata dal Presidente, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso affisso all'albo della Facoltà e mediante comunicazione a tutti i componenti via e-mail presso l'indirizzo istituzionale. L'eventuale omissione di tale comunicazione a singoli membri non comporta l'invalidità della riunione.
2. Su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, Il Preside o il Presidente della Commissione devono procedere alla convocazione in seduta straordinaria negli stessi modi e termini previsti dal comma precedente.
3. Per problematiche che richiedano delibere urgenti, il termine per l'affissione dell'avviso e l'invio delle comunicazioni potrà essere ridotto a tre giorni.
4. I termini si calcolano computando il giorno dell'affissione e della spedizione, ma non quello della riunione.

Art. 9. Ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, dell'Assemblea e della Commissione paritetica

1. Il Preside e il Presidente della Commissione paritetica provvedono alla compilazione dell'O.d.G.
2. Ciascun membro del Consiglio, dell'Assemblea o della Commissione può chiedere in tempo utile e per iscritto l'inserimento di specifici argomenti.
3. In apertura di seduta può essere proposta una nuova e diversa sequenza dei punti all'ordine del giorno. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza semplice dei membri presenti. In apertura di seduta possono essere proposti per la discussione e per la relativa deliberazione argomenti non previsti dall'O.d.G., a condizione che si tratti di questioni urgenti, determinate da fatti verificatisi nel periodo intercorrente tra l'affissione dell'avviso di convocazione e la data della seduta e che comunque non richiedano l'approvazione con maggioranza qualificata. La proposta deve essere approvata all'unanimità.
4. Gli argomenti compresi nel punto denominato "varie ed eventuali" devono essere di importanza secondaria e vengono elencati dal Preside all'inizio della seduta.

Art. 10. Svolgimento delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio, dell'Assemblea e della Commissione iniziano con la verifica del numero legale, che si intende raggiunto, dedotte le giustificazioni pervenute, se risulta presente la metà più uno dei componenti. Si ritengono giustificati i membri che si trovino ufficialmente in missione, ferie, congedo a condizione che essi comunichino all'ufficio di presidenza, in tempo utile e comunque prima dell'adunanza, le predette posizioni. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non inficia la validità della riunione.
2. La verifica del numero legale nel corso della seduta viene effettuata su richiesta di almeno uno dei componenti.
3. Dopo l'illustrazione dell'argomento in discussione, il Preside o il Presidente della Commissione dà la parola a chi la chiede, seguendo l'ordine cronologico delle richieste. Sulla base dell'andamento della discussione, il Preside o il Presidente della Commissione possono decidere limitazioni temporali alla durata degli interventi e la chiusura delle iscrizioni a parlare.
4. Ogni membro può intervenire in qualunque momento per fatto personale, per mozione d'ordine o su espresso invito da parte del Preside o del Presidente della Commissione. Per fatto personale si intende l'essere criticato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle manifestate. Se il fatto personale sussiste, il Preside o il Presidente della Commissione



concedono la parola. Costituiscono mozioni d'ordine i richiami al regolamento, all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione.

Art. 11. Votazioni e delibere del Consiglio, dell'Assemblea e della Commissione

1. Il Preside o il Presidente della Commissione stabiliscono l'ordine delle votazioni e le relative modalità, dando comunque la precedenza alle mozioni d'ordine, nonché alle proposte di sospensione o di rinvio.
2. Le votazioni sono di regola palesi, salvo che riguardino persone o che almeno 1/3 dei membri chiedano la forma segreta.
3. Se riguardo ad una questione vengono presentate varie proposte, il Preside o il Presidente della Commissione le metteranno in votazione una per volta, chiarendone l'eventuale carattere alternativo. L'approvazione di una proposta comporta la decadenza di quelle con essa incompatibili. Nel caso in cui nessuna proposta venga approvata, il Preside o il Presidente della Commissione rimetteranno in votazione, una dopo l'altra, le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Se rispetto ad una proposta vengono presentati vari emendamenti, il Preside o il Presidente della Commissione pongono in votazione per primo quello più lontano dal testo della proposta, poi, uno per volta, gli altri. La proposta viene votata per ultima.
5. Il Preside o il Presidente della Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, possono dividere in punti le proposte e gli emendamenti su cui si deve votare.
6. Una proposta respinta non può essere ripresentata nella medesima riunione.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, salva diversa disposizione del presente regolamento o della normativa vigente.
8. Le deliberazioni riguardanti il parere sulle proposte di copertura dei posti di ruolo e i trasferimenti di docenti sono prese a maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei votanti (presenti meno astenuti). Se dopo la terza votazione la delibera non è stata perfezionata, la decisione è presa a maggioranza assoluta dei presenti.
9. Per il conferimento delle lauree ad honorem è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei presenti.

Art. 12. Verbali delle riunioni del Consiglio, dell'Assemblea di Facoltà e della Commissione

1. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario che insieme al Preside o al Presidente della Commissione lo sottoscrive.
2. Il verbale riporta solo le proposte approvate o respinte. Ciascun membro può chiedere la verbalizzazione di una sua dichiarazione, formulata per iscritto e letta seduta stante.
3. Il verbale è pubblicato prima possibile nella pagina dedicata nel sito di Facoltà, dove rimane archiviato per la consultazione.
4. L'approvazione del verbale avviene all'inizio della riunione immediatamente successiva.

Art. 13. Altre commissioni

1. Il Consiglio di Facoltà, l'Assemblea di Facoltà e la Commissione Paritetica possono istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori, consultivi o operativi.
2. Ciascuna commissione è composta dal Preside (o dal Presidente della Commissione Paritetica) o da un suo delegato e da un numero di membri determinato dal Consiglio, dall'Assemblea o dalla Commissione Paritetica, che provvede alle nomine a maggioranza semplice. La commissione è



presieduta dal Preside, dal Presidente della Commissione o dal suo delegato; fermo restando l'attività della Commissione Didattica e della Commissione Analisi Dati e Verifica dell'Attività Didattica i cui componenti sono definiti dal Consiglio di Facoltà e i relativi coordinatori sono scelti fra i docenti componenti le commissioni stesse.

3. Il mandato dei commissari non può durare più di tre anni. Le commissioni, comunque, si sciolgono quando decade il Preside in carica.

Art. 14. Partecipazione dei gruppi riconosciuti

Al fine di ampliare la partecipazione sociale alla vita universitaria, il Consiglio di Facoltà può, di volta in volta, ammettere alla partecipazione del Consiglio stesso Associazioni, Comitati e Gruppi che siano portatori di interessi giudicati meritevoli di attenzione.

Art. 15. Modifica del Regolamento

Per la modifica del presente regolamento occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei presenti del Consiglio di Facoltà, purché tale maggioranza rappresenti almeno la metà dei componenti dello stesso Consiglio.

